Allegato a: RAS AOO 07-01-00 Determinazione n. 2487 Prot. Uscita n. 35782 del 19/11/2026

Legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, art. 15, comma 18

Contributi ai Centri Commerciali Naturali per la realizzazione di eventi nell'anno 2026

CUP E71D26000280002

Dotazione finanziaria: euro 170.000,00

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso disciplina le modalità di concessione ai Centri Commerciali Naturali (CCN) delle risorse stanziate dall'art. 15, comma 18, della legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, per il finanziamento di eventi realizzati o da realizzarsi nell'anno 2026, in attuazione delle direttive approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53/24 del 28 ottobre 2026.

2. La dotazione finanziaria destinata ai CCN è pari a **euro 170.000,00**, a valere sulla missione 14, programma 02, titolo 1 del bilancio regionale.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso e dalle direttive di cui al comma 1, trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura e le finalità del presente intervento, le disposizioni vigenti in materia di sostegno ai programmi annuali di promozione dei CCN.

Art. 2

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono presentare domanda i Centri Commerciali Naturali regolarmente iscritti nel relativo Elenco regionale alla data di presentazione dell'istanza.

2. I soggetti proponenti devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti direttive regionali in materia di CCN, in quanto compatibili con il presente intervento.

3. Ciascun CCN può presentare una sola istanza.

Art. 3

Caratteristiche degli eventi

1. Sono ammessi a finanziamento gli eventi realizzati o da realizzarsi nel corso dell'anno 2026.

2. Ciascun progetto deve individuare chiaramente l'evento oggetto della richiesta di finanziamento e indicare almeno:

    a. il programma dettagliato della manifestazione;
    b. il preventivo finanziario, con distinta indicazione delle spese ammissibili, del contributo richiesto, del cofinanziamento e delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento. Le eventuali spese non ammissibili devono essere integralmente coperte mediante risorse diverse dal contributo regionale e non concorrono alla determinazione del cofinanziamento richiesto.

Art. 4

Misura del finanziamento e cofinanziamento

1. Il contributo regionale è concesso nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili.
2. Il progetto deve prevedere spese per un importo complessivo non inferiore a euro 30.000,00.
3. Il contributo concedibile a ciascun CCN non può essere superiore a euro 100.000,00.
4. Il piano finanziario del progetto deve essere redatto in pareggio. Il contributo regionale, anche in concorso con le altre fonti di finanziamento, non può eccedere le spese effettivamente sostenute e documentate.
5. Almeno il 10 per cento del contributo concesso è destinato ad azioni di promozione e comunicazione dell'evento.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente e funzionalmente riferibili all'evento oggetto di finanziamento, nel rispetto dei principi di **pareggio di bilancio, congruità e pertinenza** stabiliti dalle direttive approvate con D.G.R. n. 53/24 del 28 ottobre 2026.
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono risultare:
    a. pertinenti e direttamente collegate alle attività previste dal progetto;
    b. congrue rispetto alle attività da realizzare e ai valori di mercato;
    c. effettivamente riferibili al progetto finanziato;
    d. sostenute nel rispetto della normativa applicabile.
3. Per quanto compatibili con il presente intervento, trovano altresì applicazione i principi generali di ammissibilità e rendicontazione delle spese previsti dalle vigenti direttive in materia di CCN.

Art. 6

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa vigente applicabile alle attività finanziate e degli obblighi previsti dalle vigenti direttive in materia di CCN, in quanto compatibili.

2. Per gli eventi da svolgersi successivamente all'entrata in vigore delle direttive approvate con D.G.R. n. 53/24 del 28 ottobre 2026, su tutto il materiale di promozione e comunicazione e nelle trasmissioni in diretta o in differita dell'evento deve essere riportata la seguente dicitura:

   "Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio".

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 comporta la riduzione del contributo nella misura stabilita dalle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 53/24 del 28 ottobre 2026.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del CCN, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Servizio competente.

2. L'istanza e la relativa documentazione devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo tur.supportidirezionali@pec.regione.sardegna.it a decorrere dalle ore **11:00:00** del **20 novembre 2026** e non oltre le ore **23:59:59** del **26 novembre 2026**.

3. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico rilevano la **data e l'ora di acquisizione a sistema dell'istanza risultante dal file daticert.xml**.

4. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, esclusivamente dai seguenti documenti:

    a) domanda e dichiarazione unica, redatta secondo il MOD. 1;

    b) scheda progetto e piano finanziario dell'evento, redatti secondo il MOD. 2;

    c) dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, redatta secondo il MOD. 3;

    d) eventuale procura, qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

5. Per i CCN che abbiano già presentato, per l'annualità 2026, domanda di contributo per il sostegno ai programmi annuali di promozione, restano valide e sono acquisite d'ufficio al presente procedimento le dichiarazioni sostitutive e le comunicazioni già rese, purché pertinenti, ancora attuali e riferibili al medesimo soggetto. Il richiedente ne conferma la validità nella domanda e dichiara che non sono intervenute variazioni. Qualora siano intervenute variazioni, il richiedente è tenuto a indicarle e a produrre esclusivamente i dati o i documenti aggiornati.

6. In ogni caso devono essere rese ex novo le dichiarazioni e le informazioni specificamente riferite al contributo richiesto ai sensi dell'art. 15, comma 18, della L.R. n. 20/2026, al progetto presentato, al relativo piano finanziario e alla disciplina degli aiuti di Stato applicabile alla nuova concessione.

7. Il Servizio può acquisire d'ufficio dal fascicolo relativo al contributo ordinario le dichiarazioni e i documenti richiamati dal richiedente. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di effettuare i controlli previsti dagli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e di richiedere l'aggiornamento di informazioni non più attuali, senza che ciò costituisca integrazione di elementi sostanziali mancanti alla scadenza.

8. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi nella trasmissione dell'istanza imputabili al soggetto proponente.

Art. 8

Procedura a sportello e istruttoria

1. L'attribuzione dei contributi avviene mediante **procedura a sportello**, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze risultate ammissibili, determinato dalla data e dall'ora di acquisizione a sistema, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. L'ordine cronologico opera esclusivamente tra le istanze risultate ammissibili.

3. Il Servizio verifica:

    a. la completezza della documentazione presentata;
    b. la sussistenza dei requisiti soggettivi;

c. la coerenza del progetto con le finalità della L.R. n. 20/2026 e delle direttive della Giunta regionale;
d. l'ammissibilità delle attività e delle spese;
e. l'assenza delle cause ostative all'erogazione previste dalla normativa regionale, nazionale ed europea.

4. In conformità alle direttive della Giunta regionale, non sono ammesse integrazioni o regolarizzazioni successive aventi a oggetto documenti, dichiarazioni o elementi sostanziali richiesti ai fini dell'ammissibilità della domanda e della valutazione del progetto. L'istruttoria è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione validamente trasmessa entro il termine di scadenza.

5. Sono escluse dalla procedura le domande prive della documentazione richiesta a pena di inammissibilità ai sensi dell'articolo 7 o degli elementi sostanziali necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto.

6. L'eventuale sopravvenienza di ulteriori risorse utilizzabili per il presente intervento consente il finanziamento delle ulteriori istanze ammissibili secondo il medesimo ordine cronologico.

Art. 9

Concessione del contributo

1. Il Servizio competente procede alla concessione del contributo alle istanze risultate ammissibili, secondo l'ordine cronologico di cui all'articolo 8, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

2. Qualora le risorse residue non siano sufficienti alla copertura integrale dell'ultima istanza finanziabile, il contributo può essere concesso nei limiti delle risorse disponibili, previa accettazione del beneficiario.

   Per gli eventi non ancora realizzati, l'accettazione del contributo in misura parziale è accompagnata dalla rimodulazione del progetto e del relativo piano finanziario, da presentare entro il termine assegnato dal Servizio. La rimodulazione non può alterare le finalità e gli elementi essenziali del progetto né comportare una riduzione delle spese ammissibili al di sotto dell'importo minimo previsto dall'articolo 4.

   Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse o economie destinate alla misura, il contributo concesso in misura parziale può essere integrato, nel rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, fino a concorrenza dell'importo originariamente concedibile. Per gli eventi già realizzati, l'integrazione è subordinata alla verifica dell'integrale realizzazione del progetto e del sostenimento di spese ammissibili per un importo almeno pari a quello previsto nel preventivo ammesso.

3. Le istanze non finanziate per esaurimento della dotazione conservano l'ordine cronologico acquisito ai fini dell'utilizzo delle eventuali ulteriori risorse o economie destinate alla misura.

Art. 10

Rendicontazione

1. I beneficiari trasmettono al Servizio competente la rendicontazione dell'evento entro il 1° giugno 2027 utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio.

2. Il rendiconto deve comprendere almeno:

    a. relazione conclusiva sull'evento realizzato;
    b. quadro finanziario consuntivo delle entrate e delle spese;
    c. elenco analitico delle spese sostenute;
    d. indicazione delle fonti di cofinanziamento;
    e. dichiarazioni relative all'effettivo sostenimento e alla tracciabilità delle spese;
    f. documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di promozione e comunicazione previsti dall'articolo 6.

3. La rendicontazione deve dare separata evidenza delle spese sostenute per le azioni di promozione e comunicazione dell'evento di cui all'articolo 4

4. Il Servizio verifica la corrispondenza tra il progetto approvato e quello realizzato, l'ammissibilità delle spese rendicontate, il rispetto della percentuale massima di finanziamento e il pareggio finanziario.

5. Le modalità operative di rendicontazione, liquidazione e controllo sono specificate nella modulistica e nelle indicazioni operative adottate dal Servizio, nel rispetto del presente Avviso e delle direttive della Giunta regionale. Tali indicazioni non possono introdurre ulteriori requisiti di ammissibilità o cause di esclusione, rideterminazione o revoca.

Art. 11

Rideterminazione e revoca

1. Il contributo è rideterminato qualora le spese riconosciute ammissibili a consuntivo risultino inferiori a quelle ammesse in sede di concessione, assicurando comunque il rispetto:

    a. del limite massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili;
    b. del principio di pareggio finanziario;
    c. degli ulteriori limiti previsti dal presente Avviso.

2. Il contributo è revocato in caso di:

    a. mancata realizzazione dell'evento;
    b. perdita dei requisiti di ammissibilità;
    c. accertamento di dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini della concessione;
    d. mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto;
    e. violazione del divieto di doppio finanziamento;
    f. mancato rispetto delle condizioni espressamente qualificate come essenziali dal presente Avviso o dal provvedimento di concessione.

3. Resta ferma la specifica riduzione prevista dall'articolo 6 in caso di inosservanza degli obblighi di promozione e comunicazione.

Art. 12

Aiuti di Stato, controlli e obblighi normativi

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa vigente applicabile alle attività finanziate, con particolare riferimento, ove pertinente, alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trasparenza, pubblicità, tutela del lavoro, diritto d'autore, autorizzazioni e aiuti di Stato.

2. Il Servizio effettua i controlli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni attuative della misura.

3. Per i CCN trovano applicazione, in quanto compatibili e salvo quanto diversamente disposto dalle direttive approvate con D.G.R. n. 53/24 e dal presente Avviso, le disposizioni vigenti in materia di CCN relative agli obblighi dei beneficiari, alla tracciabilità delle spese, ai controlli e alla disciplina degli aiuti di Stato.

Art. 13

Pubblicità della procedura e trattamento dei dati

1. Il presente Avviso, la modulistica e i provvedimenti adottati nell'ambito della procedura sono pubblicati nella sezione competente del sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.

2. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano:

    a. l'art. 15, comma 18, della L.R. n. 20/2026;
    b. le direttive approvate con D.G.R. n. 53/24 del 28 ottobre 2026;
    c. per gli aspetti compatibili e non diversamente disciplinati, le vigenti direttive regionali in materia di Centri Commerciali Naturali.

Art. 15

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: Maura Podda, dirigente del Servizio Supporti Direzionali e Trasferimenti

dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

———

Allegati

- MOD. 1, domanda e dichiarazione unica;
- MOD. 2, scheda progetto e piano finanziario dell’evento;
- MOD. 3, dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo.

La Direttrice del Servizio

Dott.ssa Maura Podda